



COMUNE DI CASTELSARDO (SS)

Publicata all'albo pretorio dal 25.07.2019

ai 29.07.2019 senza reclami 962

IL MESSO COMUNALE [Signature]

CITTÀ DI CASTELSARDO

Provincia di Sassari

Via V. Emanuele n°2 - 07031 - Castelsardo - tel. 079/478400 fax 079/478481 -E-mail: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Ord. N° 13/2019
del 24 luglio 2019

ORDINANZA

OGGETTO: "Carnevale estivo 2019". Disposizioni per ragioni di Pubblica Sicurezza e salvaguardia della salute collettiva.

IL SINDACO

Considerato che in data 27 luglio 2019 e fino alle ore 02.00 del 28 luglio 2019, nell'ambito della manifestazione "Carnevale estivo 2019" è prevista una sfilata di carri allegorici nelle vie principali del centro urbano di Castelsardo;

Ritenuto, in relazione all'eccezionalità dell'evento, dover adottare un provvedimento in materia di pubblica sicurezza, igiene pubblica e salvaguardia della salute collettiva;

Viste le circolari del Capo della Polizia 555/OP del 07.06.2017, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.06.2017 e la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/1107(10) del 18 luglio 2018;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

- 1) di vietare il consumo in aree pubbliche di alimenti e bevande (alcoliche ed analcoliche) in contenitori di vetro o lattine nonché in contenitori di plastica se provvisti di tappo, dalle ore 16.00 del 27 luglio 2019 alle ore 08.00 del 28 luglio 2019;
- 2) di vietare, nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di bevande di asporto (analcoliche o alcoliche) in bottiglie di vetro o lattine, sempre dopo le ore 16.00 del 27 luglio 2019 e fino alle ore 08.00 del 28 luglio 2019, dando atto che il divieto è esteso anche alle attività commerciali, sia su aree pubbliche che su aree private, consentendo la vendita per asporto soltanto in bicchieri di plastica o carta;
- 3) di vietare l'introduzione di bottiglie o bicchieri di vetro, lattine, bottiglie di plastica (salvo che queste non siano prive del tappo e siano di piccole dimensioni, max 50 ml), petardi, spray urticanti, oggetti contundenti o taglienti ed ogni altro oggetto

potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità lungo il percorso della sfilata e negli spazi immediatamente adiacenti;

- 4) di vietare l'utilizzo di materiale esplodente o incendiari (petardi, razzi di segnalazione, ecc);
- 5) di vietare il transito, dalle ore 18.00 del 27 luglio 2019 fino al passaggio di tutti i carri partecipanti alla sfilata, con esclusione dei mezzi pubblici extra urbani di linea, nelle seguenti vie: via Nazionale, via Trieste, via Roma e via Sedini, dall'incrocio con via Roma fino al Sax Bar, via Colombo, dall'incrocio con via Sedini all'incrocio con via Lussu;
- 6) nelle vie interessate dal divieto di transito, nel parcheggio fronte il Sax Bar, nel Lungomare Anglona, nella via Salvino, nella via delle città Regie (lato sinistro ascendente) nella via Cagliari (tratto fra l'incrocio con via delle Città Regie e via Oristano) , via Bixio e via Dei Mille (tratto da intersezione con via Bixio fino all'intersezione con via Sedini) è istituito anche il divieto di sosta a partire sempre dalle ore 18.00 del 27 luglio 2019 fino al termine della sfilata. Nelle stesse aree è istituito il servizio di rimozione dei veicoli nel caso dovessero violare le disposizione che precedono nonché intralciare in qualsiasi modo la circolazione nelle predette vie.

Le violazioni alla presente ordinanza, escluse quelle relative alle disposizioni sul traffico punibili ai sensi del Codice della Strada, se non integrata fattispecie più gravi di natura penale, costituisce illecito amministrativo punibile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria, a disporre nei confronti di tutti gli esercenti e commercianti citati nel presente provvedimento, ad applicare la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra sette e quindici giorni.

IL presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura ai sensi del disposto dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.



IL SINDACO

Geom. Antonio Maria Capula